

REGOLAMENTO RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO PARZIALE

CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE	30.10.2001; 29.11.2002;
DECRETO RETTORALE	571/AG dd.21.11.2001; 2147/2002 dd. 13.12.2002;
UFFICIO COMPETENTE	Sez. Personale Tecnico Amministrativo

Data ultimo aggiornamento: 16 dicembre 2002

a cura della Sez. Affari Generali

Art. 1.-

- 01.- L'Università degli Studi di Trieste può costituire rapporti di lavoro a tempo parziale, mediante:
- nuove assunzioni di personale a tempo determinato o indeterminato, nel qual caso vigono le procedure di reclutamento previste dal regolamento in materia vigente;
 - trasformazione, su richiesta dei dipendenti di ruolo, dei rapporti di lavoro a tempo pieno in rapporti a tempo parziale.
- 02.- I rapporti di lavoro a tempo parziale possono essere costituiti relativamente a tutte le categorie comprese nel sistema di classificazione.

Art. 2 - Contingenti e precedenza

01. Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale non può superare il limite del 25% della dotazione organica complessiva rilevata al 31 dicembre di ogni anno.
- 02.- Ai fini della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, costituiscono, nell'ordine, titoli di precedenza:
- 1) dover assistere familiari portatori di handicap non inferiori al 70%, malati di mente, anziani non autosufficienti;
 - 2) avere figli minori, in relazione al loro numero;
 - 3) essere portatori di handicap o di invalidità riconosciuta ai sensi della normativa delle assunzioni obbligatorie;
 - 4) aver superato i 60 anni di età ovvero compiuto i 25 anni di servizio;
 - 5) ricorrere di motivate esigenze di studio, da valutarsi a cura dell'Amministrazione.
- 03.- Le situazioni di cui ai punti 2 e 4 sono rilevate d'ufficio.
- 04.- Per le situazioni di cui ai punti 1, 3 e 5 le domande devono essere corredate da idonea documentazione probatoria.
- 05.- A parità di condizioni, l'ordine di precedenza sarà determinato dalla maggiore anzianità di servizio e, a parità di anzianità di servizio, dalla maggiore età.

Art. 03 - Modalità di trasformazione dei rapporti di lavoro

- 01.- La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale o viceversa può aver luogo in ogni momento su apposita domanda del dipendente, il quale indica, nel caso di scelta del tempo parziale, anche la durata e la collocazione temporale della prestazione lavorativa prescelta nonché, obbligatoriamente, dichiara l'eventuale attività di lavoro subordinato o autonomo che intende svolgere se la prestazione prescelta è al 50%. Tale dichiarazione va resa anche se negativa. Il dipendente è tenuto, inoltre, a comunicare all'Amministrazione, entro quindici giorni, l'eventuale successivo inizio o la variazione dell'attività lavorativa.
- 02.- Le domande di trasformazione del rapporto devono essere indirizzate al Direttore amministrativo, e devono contenere oltre alle generalità del richiedente, eventuali titoli di precedenza identificabili tra quelli previsti nel precedente art. 2.
- 03.- Nel caso di istanza di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, l'Amministrazione provvede ad acquisire il parere del responsabile della struttura di appartenenza del dipendente, al fine di accertare che la trasformazione non comporti, in relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa ricoperta dal dipendente, grave pregiudizio alla funzionalità della struttura stessa, nel qual caso la trasformazione potrà essere differita, con provvedimento motivato, per un periodo non superiore a 6 mesi. Perdurando le situazioni di pregiudizio alla funzionalità della struttura, l'Amministrazione può operare il trasferimento del dipendente interessato, nel rispetto del vigente regolamento della mobilità interna.
- 04.- L'Amministrazione è tenuta a comunicare le proprie determinazioni, con atto scritto motivato, entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda, che, decorso inutilmente tale termine, si intende accolta. In ogni caso, la trasformazione del rapporto d'impiego deve risultare da atto scritto.

Art. 04 - Tipologie del rapporto di lavoro part-time. Lavoro supplementare, lavoro straordinario e plus orario.

01. - I rapporti di lavoro a tempo parziale possono essere strutturati
- in relazione alla durata settimanale della prestazione, di norma secondo le seguenti tipologie:
 - **semplice** (18 ore, pari al 50%)
 - **maggiorato** (24 ore, pari al 66,7%)
 - **massimo** (30 ore, pari al 83,3%)

 - in relazione alla durata giornaliera/mensile/annua della prestazione, secondo le seguenti tipologie:
 - **orizzontale** con prestazione giornaliera da 3 a 6 ore in tutti i giorni lavorativi (di norma 5)

- **verticale** con prestazione di servizio su alcuni giorni della settimana, o del mese, o di determinati periodi dell'anno, in misura tale da rispettare la media della durata del lavoro settimanale prevista per il tempo parziale nell'arco temporale preso in considerazione (settimana, mese, anno)

secondo le seguenti tabelle:

tipologie di orari - part-time orizzontale

TIPO	n. giornate settimanali	
	5	6*
Ore/minuti giornalieri		
a) semplice - 18 ore	3,36	3
b) maggiorato - 24 ore	4,48	4
c) massimo - 30 ore	6	5

- (*) previsione valida solo per particolari servizi che prestano attività lavorativa al sabato.

durata della prestazione - part-time verticale

TIPO	Su base settimanale / giorni alla settimana (*)	Su base mensile / giorni al mese (**)	Su base annua / mesi all'anno (**)
a) semplice	3	15	6
b) maggiorato	4	20	8
c) massimo	5	25	10

- (*) prestazione lavorativa di 6 ore
- (**) prestazione lavorativa intera

02.- Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale può modificare in qualunque momento la tipologia oraria della propria prestazione lavorativa. Per garantire la completa osservanza della prestazione lavorativa, il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale verticale su base mensile/annua può modificare la tipologia della propria

prestazione lavorativa al compimento di ogni mese/anno lavorativo in regime di part-time verticale. Anche la modifica della tipologia oraria del rapporto di lavoro a part-time deve risultare da atto scritto.

03. - Nel caso di part-time orizzontale, in relazione a specifiche esigenze di organizzazione debitamente motivate, l'Amministrazione può richiedere lo svolgimento di prestazioni supplementari(*) rispetto a quelle previste per le diverse tipologie di part-time, nella misura massima di 3 ore settimanali, da utilizzare nell'arco di più di una settimana. L'effettuazione di prestazioni di lavoro supplementare richiede in ogni caso il consenso del dipendente. Le ore di lavoro supplementare sono retribuite in misura pari a quella stabilita per le ore di lavoro straordinario. Laddove il lavoro supplementare venga svolto successivamente ad una giornata di 6 ore, con l'interruzione per la pausa, al dipendente sarà riconosciuta l'indennità rientro e sostitutiva della mensa.

(*) intese come prestazioni di servizio oltre all'orario previsto per la tipologia di part-time prescelto, secondo i criteri determinati nel comma di cui sopra;

04. - Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale verticale, è consentito lo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario (**), in relazione alle giornate di attività lavorativa, per situazioni di carattere eccezionale, debitamente documentate dal responsabile della struttura.

- 05.- Il personale in regime di part-time è tenuto alla stretta osservanza dell'impegno orario previsto; non sono consentiti plus orari (***), nè conseguenti recuperi.

06. - Il personale in regime di part-time impegnato in missione ovvero in corsi di formazione anche nella propria sede di servizio, che deve adattare a tali situazioni straordinarie la propria prestazione di servizio, può far ricorso alla programmazione di calendari di lavoro plurisettimanali superiori o inferiori alla collocazione temporale della propria prestazione lavorativa, in relazione al periodo di riferimento.

(**) nella tipica accezione di "lavoro straordinario" - prestazione di servizio della durata di almeno 1 ora, resa oltre all'orario di servizio normale; i limiti mensili ed annui relativi a dette prestazioni sono automaticamente determinati tenendo conto della ridotta durata della prestazione, a norma dell'art. 18 c. 7 del CCNL 1998/2001;

- (***) intesi come trattenimento in servizio oltre la fascia di flessibilità ordinaria, in relazione alla tipologia di part-time prescelta.

Art. 05 - Trattamento economico

- 01.- Il trattamento economico – anche a carattere accessorio - del personale con rapporto a tempo parziale è dovuto in misura proporzionale alla durata della prestazione lavorativa.

Art. 06 - Ferie

- 01.- Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale ha diritto ad un periodo annuale di ferie corrispondente a quello stabilito dal CCNL per il personale a tempo pieno, in relazione alla distribuzione dell'orario di lavoro settimanale su 5 o 6 giornate.

- 02.- Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale verticale ha diritto ad un numero di giorni di ferie proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno.

03.- Al personale interessato sono altresì attribuite 4 giornate di riposo da fruire nell'anno solare ai sensi ed alle condizioni previste dalla L. 937/77.

Art. 07 - Compatibilità

Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno, è consentita previa comunicazione all'Amministrazione l'iscrizione ad albi professionali e l'esercizio di altre attività di lavoro subordinato o autonomo che non comportino un conflitto di interessi con la specifica attività di servizio svolta. L'Amministrazione non può conferire incarichi professionali al personale iscritto ad albi professionali e che esercita attività professionale, fuori dai casi previsti dalla legge o altra fonte normativa.

Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale che preveda una prestazione lavorativa superiore al 50% di quella a tempo pieno, è fatto divieto di svolgere qualsiasi altra attività di lavoro subordinato o autonomo, tranne che la legge o altra fonte normativa ne prevedano l'autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione, e la stessa sia stata concessa. La violazione del predetto divieto costituisce giusta causa di recesso.

Art. 8 - Norme contrattuali generali

01.- Al personale in regime di rapporto di lavoro a tempo parziale si applicano altresì, in quanto compatibili, gli istituti normativi previsti dal CCNL e dalle altre disposizioni di legge per il personale a tempo pieno, tenendo conto della ridotta durata della prestazione.

Art. 9 - Trattamento fine rapporto

01.- In caso di fruizione di un periodo di lavoro a tempo parziale, il trattamento previdenziale di fine rapporto è disciplinato dalle disposizioni dell'art. 8 della L. 554/1988, e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 10 - Trattamento pensione di anzianità

Per quanto attiene il rapporto part-time concomitante con il trattamento di pensione d'anzianità, si rinvia a quanto disposto dal Decreto del Ministro della Funzione Pubblica n. 331 del 29.7.1997.